



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

Prot. N.2601-A39

Lucera, 24/05/2018

Reg. Contratti n. 291

INCARICO DI RESPONSABILE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)

(art. 39, par. 1, del RGPD)

A.S.2017/18 – CIG. ZF0225578D

Tra:

- l' Istituto Comprensivo "Bozzini-Fasani" – Via Raffaello– Lucera (FG) - di seguito denominato "Istituto", nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Mario Tibelli (C.F. TBLMRA51S10E716A)
e
- Lombardi Lucio (LMBLCU63T27D643C), nella qualità di titolare di Studio Lucio Lombardi – Privacy & Antiriciclaggio – Via B. Croce, 85/E – Foggia – P.Iva 03322920715.

PREMESSO che

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
- Questa Istituzione Scolastica in data 12 febbraio 2018 ha conferito al sig. Lombardi Lucio, in qualità di titolare di Studio Lucio Lombardi, l'incarico di formatore esperto in materia di privacy e di trasparenza amministrativa;
- Il sig. Lucio Lombardi è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- La proposta per il servizio "Responsabile Protezione Dati (RGPD 679/2016) è un'estensione dei servizi del contratto già in essere stipulato in data 12/02/2018, con scadenza 11 febbraio 2019;
- che l'Istituto, nell'ambito delle sue peculiari attività, gestisce dati personali comuni e sensibili di soggetti diversi e a vario titolo;

- che a tali soggetti è riconosciuto il diritto alla protezione dei propri dati personali secondo le norme sancite dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (*Codice Privacy*) e, dal prossimo 25 maggio, dal nuovo Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) UE 679 del 27 aprile 2016;
- che l'*Istituto*, in qualità di Ente pubblico non economico, è soggetto alle norme stabilite dal nuovo Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) UE 679 del 27 aprile 2016, tra le quali vi è l'obbligo alla individuazione e nomina di un Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) - (Art. 37-39);
- che lo **Studio Lucio Lombardi**, nella persona del suo titolare, è specializzato nell'implementazione delle suddette, oltre a possedere idonei requisiti per ricoprire l'incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD).

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue:

- 1) **Premesse** - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- 2) **Oggetto del Contratto** - **Studio Lucio Lombardi** dopo aver considerato le peculiarità della struttura organizzativa preposta al trattamento dei dati personali, si obbliga a svolgere in favore dell'*Istituto*, che accetta di riceverli, i servizi di seguito elencati:

Incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati personali (DPO)

Lo **Studio Lucio Lombardi**, in persona del titolare e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1 del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'*Istituto*.

L'*Istituto* si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le risorse informatiche per l'effettuazione di controlli o verifiche sulla corretta gestione dei sistemi di sicurezza;
 - b) consentire al RPD l'accesso ai locali ed uffici in cui i dati vengono trattati;
 - c) consentire al RPD di verificare la correttezza delle procedure di trattamento eseguite dagli incaricati nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite;
 - d) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.
- 3) **Durata del contratto** - In considerazione del contratto già in essere tra le parti per i servizi Privacy e Trasparenza Amministrativa stipulato il 12/02/2018 prot. 876/A39 di durata annuale, il presente contratto aggiuntivo decorrerà dalla data di sottoscrizione e si risolverà contemporaneamente al contratto preesistente (scadente 11/02/2019).
 - 4) **Compenso**
In ragione di quanto riportato al punto 3), il compenso per le suddette prestazioni viene rapportato ai soli servizi aggiuntivi previsti e per la durata del periodo fissato (scadente 11/02/2019).
Pertanto il compenso è stabilito in:

euro 390,00 + Cipag 4% + IVA 22% = euro **494,83** (euro quattrocentonovantaquattro/83)

5) **Pagamento** - Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- entro 30 gg dalla sottoscrizione.

6) **Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:**

- punto 1 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e successive modifiche;

- punto 2 - L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo - della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7) L'Istituto fa presente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003, che i dati forniti dallo Studio Lucio Lombardi saranno oggetto di trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali e comunque in applicazione della predetta legge e del Decreto L.vo n. 135 dell'11/05/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

8) L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni e condizioni di cui al precedente art. 2.

9) In caso di controversie il Foro competente è quello di Foggia e le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico dello Studio Lucio Lombardi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Studio Lucio Lombardi

Lucio LOMBARDI

Firma autografa omessa ai sensi

Art. 3 D.Lgs.n.39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Mario TIBELLI

Firma autografa omessa ai sensi

Art. 3 D.Lgs.n.39/1993